



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE (all.1 al Regolamento d'Istituto)

Il Collegio dei Docenti del Liceo Linguistico Europeo Vittoria

- Visto il DPR 122/09 che all'art. 14 c. 7 dispone che:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuolasecondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per *assenze documentate e continuative*, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”;

- Vista la circ. MIUR n. 20 del 4/3/2011 prot. n. 1483
- Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;

ha approvato il seguente **REGOLAMENTO** relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico 2013/2014.

Art. 1

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Per l'anno scolastico 2014- 2015 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali(33 sett.)	Ore di Assenze consentite
Prime	30	990	247
Seconde	30	990	247
Terze	31	1023	256

Quarte	31	1023	256
Quinte	31	1023	256

Art.2

Sono computate come ore di assenza:

- ingressi alla seconda ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- non partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari;

Art.3

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal CdC come gli scambi linguistici all'estero, le visite di studio, i viaggi d'istruzione);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con verifica presenza;
- la partecipazione a stage;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera);

Art.4

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 c. 7 DPR 122/09, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico certificati dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Cdc, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Cdc decide nel merito con specifica delibera motivata.

Art.5

Il mancato conseguimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.